

LA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Dott. Lorenzo Filippini Lera

Membro della Commissione Crisi da Sovraindebitamento
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed E.C. di Roma

Gruppo Impresa

Fonti normative

L'istituto e' disciplinato dalla Legge 27 gennaio 2012 n.3, come modificata dall'art.18 D.L. 18 Ottobre 2012 n.179 , convertito con modificazioni dalla L.17 dicembre 2012 n. 221

Fonti normative

La legge 27 gennaio 2012, n. 3 ha introdotto nel nostro ordinamento alcune procedure concorsuali aventi lo scopo di “porre rimedio” alle situazioni di sovraindebitamento non soggette, né assoggettabili, alle altre procedure concorsuali previste dalle legge fallimentare.

Procedure di composizione della Crisi

Si tratta di procedure a carattere concordatario fondate su un accordo, tra debitore e creditori, omologato dal Tribunale, ovvero riservate al consumatore persona fisica, all'esito di un giudizio di meritevolezza e fattibilità.

Alternativa a tali soluzioni è la liquidazione dei beni, che si apre di regola a domanda del debitore, e che è modellata sulla disciplina del fallimento.

Essa costituisce condizione per accedere all'esdebitazione.

Sovraindebitamento

Articolo 6 della Legge 3/2012

Per sovraindebitamento si intende «la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ***che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni***, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente».

Cause del sovraindebitamento

Numerosi fattori portano le famiglie a non riuscire ad onorare i loro impegni finanziari.

Questi fattori possono essere classificati in 3 macrocategorie:

Cause del sovraindebitamento

- Fattori inerenti l'andamento dell'economia in generale, come l'innalzamento dei tassi d'interesse sui prestiti, l'aumento della pressione fiscale e del costo della vita (inflazione);
- Fattori totalmente estranei alla volontà ed al controllo delle famiglia, riguardanti spiacevoli imprevisti come la perdita del posto di lavoro, l'insorgere di gravi malattie, decessi, separazioni coniugali;

Cause del sovraindebitamento

- Fattori generati da un cattivo controllo nella gestione familiare dei redditi, come l'esagerata propensione al consumismo, dettata a volte da "esigenze di status sociale", o dalla miopia delle famiglie che sovrastimano le proprie risorse o sottostimano l'onere dei rimborsi.

Soggetti

Il **sovraindebitamento** può interessare qualunque soggetto, a prescindere dalla sua qualità o meno di imprenditore, pertanto, il ricorso a tali procedure può riguardare ogni tipologia di lavoratore, autonomo o dipendente, o anche soggetti che non svolgono alcuna attività lavorativa.

Debitore

E' genericamente designato con il termine di “**debitore**” il soggetto che può accedere ai procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento. All'interno della categoria dei debitori viene, poi, individuata la figura del “**consumatore**” definito dal comma 2, lett. b) dell'art. 6, l. 3/2012, come “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.

O.C.C. Organismi di Composizione della Crisi

Possono costituire Organismi di Composizione della Crisi:

- Gli enti pubblici ;
- Gli organismi di conciliazione presso CCIAA;
- Il segretariato sociale di cui alla L.328/2000;
- Gli ordini professionali dei notai, degli avvocati e dei commercialisti;

Altri compositori

I compiti e le funzioni attribuiti agli O.C.C. possono essere svolti anche da:

- professionisti o società di professionisti con i requisiti previsti per i curatori fallimentari (es. avvocati, commercialisti)
- Notai

Funzioni dei compositori

- Coadiuvano il debitore/consumatore nella predisposizione dell'accordo/piano
- Presentano la proposta di accordo agli uffici fiscali e in caso di sovraindebitamento del consumatore, redigono la “relazione particolareggiata” indicante tra l'altro le ragioni del sovraindebitamento e il giudizio sull'attendibilità della documentazione depositata;
- Risolvono eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilano sull'esatto adempimento dello stesso.

Funzioni dei compositori

- Assumono ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso;
- Verificano la veridicità dei dati contenuti nella proposta e attestano la fattibilità del piano
- Eseguono le pubblicità ed effettuano le comunicazioni disposte dal giudice;
- Svolgono le funzioni di liquidatore (...) quando disposto dal giudice e nei casi ex art. 7 co. 1, le funzioni di gestore per la liquidazione

Procedure di composizione della crisi

L'Organismo di Composizione della Crisi gestisce le tre procedure previste dalla legge 3/2012:

- **l'accordo del debitore,**
- **il piano del consumatore**
- **la liquidazione del patrimonio.**

L'accordo del debitore ha per oggetto la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che deve essere approvato dai creditori.

Il piano del consumatore prevede, analogamente all'accordo del debitore, la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti, ma è riservato al debitore persona fisica che abbia assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, e prescinde, inoltre, da un accordo con i creditori, in quanto è soggetto esclusivamente all'omologazione da parte del giudice.

La liquidazione del patrimonio, infine, consiste nella liquidazione di tutti i beni del debitore, compresi quelli sopravvenuti – dedotte le passività incontrate per il loro acquisto e la loro conservazione – ad eccezione dei beni aventi carattere personale e viene eseguita da un liquidatore con il ricorso a procedure competitive. Quest'ultima forma di composizione delle crisi da sovraindebitamento, come il piano del consumatore, prescinde da un accordo con i creditori, in quanto è soggetta esclusivamente all'omologazione da parte del giudice.

L' ACCORDO

Il debitore formula ai creditori chirografari una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione

preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

L'accordo in sintesi può prevedere:

La dilazione del pagamento dei debiti (accordo dilatorio);

La remissione parziale dei debiti(accordo remissorio);

La dilazione del debito ridotto per effetto della remissione parziale.

Vi sono alcuni limiti nel contenuto della proposta di accordo:

1) Ai creditori titolari di crediti impignorabili non può essere proposta né la moratoria, né la parziale esdebitazione, perché essi devono essere pagati *in toto* e

alle scadenze stabilite.

2) Devono essere soddisfatti integralmente i tributi costituenti risorse per la UE, allo Stato per l'IVA e le ritenute alla fonte. Tali debiti possono essere solamente dilazionati.

3) E' necessario rispettare le cause legittime di prelazione, ossia il vincolo della graduazione dei crediti

La proposta di accordo è depositata presso il Tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore.

Il debitore deve essere assistito dall'O.C.C., o meglio dal Gestore della Crisi che predisponde la domanda, la proposta e la relazione attestativa sulla fattibilità del piano. In alcuni Tribunali (Roma) la domanda deve essere redatta dal legale.

Alla proposta occorre allegare:

- l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- l'elenco di tutti i beni del debitore;
- L'elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;
- Le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
- Le scritture contabili degli ultimi 3 anni, se il debitore svolge attività di impresa, con la dichiarazione di conformità all'originale;
- L'attestazione di fattibilità del piano da parte dell'O.C.C.

Il Giudice può concedere un termine perentorio non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.

Dal momento del deposito all'udienza non possono passare più di 60 giorni.

Il Giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti, dichiara aperta la procedura e fissa l'udienza di omologazione, disponendo le comunicazioni ai creditori e le pubblicità entro 30 giorni.

I creditori manifestano il consenso, anche con il silenzio assenso, o il dissenso almeno 10 giorni prima dell'udienza.

Qualora si raggiunga l'accordo, L'O.C.C., redige una relazione sui consensi espressi e la invia ai creditori, con allegato il testo dell'accordo. I Creditori hanno 10 giorni di tempo per contestare l'accordo.

Trascorsi i 10 giorni, l'O.C.C. trasmette al Giudice, la relazione, le contestazioni eventualmente ricevute, il testo dell'accordo e l'attestazione definitiva della fattibilità del piano.

Il Giudice omologa l'accordo, dispone le pubblicità.

L'omologazione deve avvenire entro 6 mesi dalla presentazione della domanda.

L'accordo si risolve quando:

- Il debitore non adempie gli obblighi dell'accordo;
- Non vengono prestate le garanzie promesse;
- Impossibilità di adempiere all'esecuzione dell'accordo per cause sopravvenute non imputabili al debitore.

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

La liquidazione del patrimonio è accessibile ai soggetti non fallibili e al consumatore.

E' necessario predisporre apposita domanda.

E' attivata su istanza del debitore o dei creditori a seguito della cessazione degli effetti dell'accordo o revoca o cessazione del piano del consumatore

Il Giudice su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone con decreto la conversione della procedura di composizione della crisi nella liquidazione del patrimonio e nomina il liquidatore.

Il liquidatore verifica l'elenco dei creditori, la veridicità della della documentazione e forma l'inventario dei beni

da liquidare.

Comunica ai creditori che possono partecipare alla liquidazione depositando o inviando via pec la domanda di partecipazione; la data entro cui vanno presentate le domande, la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra informazione.

Le fasi della liquidazione del patrimonio sono:

- Apertura della procedura;
- Accertamento del passivo;
- Liquidazione dell'attivo.

Piano del consumatore

Il D.L 179/2012 introduce per il solo consumatore la possibilità di proporre un “piano” in alternativa all’accordo.

Il piano si differenzia dall’accordo perché non ha carattere negoziale pertanto per la sua omologazione non è necessario il consenso dei creditori

Piano del consumatore

Sotto il profilo del contenuto e degli effetti, il piano del consumatore è soggetto ad una disciplina analoga a quella dell'accordo del debitore, ma il relativo procedimento:

- Non è volto ad acquisire l'adesione o il dissenso dei creditori;
- Prevede un giudizio di meritevolezza della condotta d'indebitamento del consumatore in quanto il giudice, per omologare il piano, deve poter escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Piano del consumatore

Contenuto

Il co. 1 dell'art. 8 precisa che il piano del consumatore prevede «la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri»; deve essere assicurato il regolare pagamento dei crediti impignorabili.

L'art. 7, co. 1, prevede la possibilità che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato dei beni oggetto della prelazione, attestato dagli organismi di composizione della crisi

Piano del consumatore

Contenuto

Il piano del consumatore può prevedere la moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione (art. 8, co. 4).

Analogamente a quanto previsto per il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione, per i crediti relativi ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può avere esclusivamente carattere dilatorio. L'art. 11, co. 5, prevede che in caso di mancato rispetto del termine di novanta giorni dalle scadenze previste per questi crediti, l'accordo cessa di diritto di produrre effetti.

Piano del consumatore

Iter processuale

L'iter processuale si articola:

- nella presentazione della proposta con l'assistenza dell'OCC
- nella pronuncia da parte del giudice del decreto di fissazione dell'udienza che va comunicato, almeno 30 giorni prima, ai creditori da parte dell'organismo di composizione della crisi al fine di assicurare il contraddittorio.

Quanto al procedimento la principale differenza rispetto all'accordo di composizione della crisi è rappresentata dal fatto che il giudice, presentata la proposta, fissa con decreto l'udienza di comparizione dei creditori, ma non adotta i provvedimenti relativi alla sospensione delle azioni esecutive e cautelari ed alla pubblicità del decreto.

Piano del consumatore

Omologazione

L'omologazione deve avvenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.

Ad essa il giudice provvede con decreto disponendo idonee forme di pubblicità da eseguirsi da parte dell'OCC.

Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità.

I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano (art. 12 *ter*).

Piano del consumatore

Revoca o Cessazione

Il piano del consumatore può essere oggetto di revoca o cessazione di diritto qualora il consumatore non esegua integralmente entro 90 giorni dalla scadenza, i pagamenti dovuti, secondo il piano, alle Amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

L'accordo è inoltre revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Piano del consumatore

Revoca o Cessazione

Oltre a tali ipotesi l'art. 14 *bis* considera ipotesi di cessazione:

- a) l'aumento o diminuzione del passivo con dolo o colpa grave, ovvero la sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante dell'attivo ovvero la dolosa simulazione di attività inesistenti;
- b) il mancato adempimento da parte del proponente degli obblighi derivanti dal piano, la mancata costituzione delle garanzie promesse la sopravvenuta impossibilità di esecuzione del piano anche per ragioni non imputabili al debitore.

Va sottolineato che la cessazione del piano e la revoca comportano, ai sensi dell'art. 14 *quater*, la conversione della procedura in quella di liquidazione di tutti i beni, salvo che la cessazione del piano nelle ipotesi ricordate *sub b)* sia avvenuta per cause non imputabili al debitore.

Piano del consumatore

Adempimenti dell'O.C.C.

Le funzioni che la L. n. 3/2012 affida all'O.C.C. riguardano l'intero arco temporale del procedimento.

Alcuni adempimenti preliminari sono comuni ai ai tre istituti di accordo del debitore, piano del consumatore e liquidazione ex art. 14-ter:

Piano del consumatore

Adempimenti preliminari

Nomina Giudiziale:

Se l'O.C.C. è un professionista, una STP (entrambi con i requisiti art 28 L.F.), oppure un notaio, la nomina sarà giudiziale e si ritiene opportuno:

- accettare la carica nel termine indicato dal giudice nel provvedimento di nomina ovvero entro un termine congruo dalla conoscenza della nomina.
- Nel caso di STP sarà necessario che l'incarico sia effettuato dal socio professionista.

Piano del consumatore

Adempimenti preliminari

Nomina da parte del Consumatore/debitore:

Se l'O.C.C. è un soggetto iscritto nell'apposito registro (art.15 co.2), la nomina avviene da parte del consumatore/debitore e si ritiene opportuno:

- Predisporre apposito mandato/contratto
- Individuare il professionista con i requisiti ex art 28 LF

Piano del consumatore

Adempimenti per accesso alla procedura

Verifiche accesso procedura e attività preliminari

- **Prendere contatto con il consumatore** e valutare la possibilità di un fondo spese.
- **Verificare che sussistano le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 6 e 7;**
 - verificare i requisiti soggettivi: persone fisiche che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 6 c.2 lett.b)

Piano del consumatore

Adempimenti per accesso alla procedura

- verificare i requisiti oggettivi:
 1. Trovarsi in situazione di sovraindebitamento (art.6 co.2 lett. a))
 2. Non essere soggetto a procedure concorsuali
 3. Non avere utilizzato nei precedenti 5 anni (dalla data in cui e' stato corrisposto l'ultimo pagamento previsto) uno strumento di cui alla L. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione)

Piano del consumatore

Adempimenti per accesso alla procedura

4. Non aver subito per cause a lui imputabili uno dei seguenti provvedimenti:
 - impugnazione e risoluzione accordo del debitore (art.14);
 - revoca o cessazione degli effetti dell'omologazione del Piano del consumatore (art. 14 bis).
5. La documentazione fornita consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.

Verificare la non effettuazione da parte del consumatore di atto in frode ai creditori. (Verifica di competenza del G.D. ai sensi dell'art. 12 bis c.1)

Piano del consumatore

Assistenza nella predisposizione della proposta

Assistere il consumatore nella predisposizione della proposta di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano fondato sulle previsioni di cui all'art.7 co.1, ed avente il contenuto di cui all'art.8 e gli allegati di cui all'art.9 co.2 e 3.:

- Elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute (garanzie prestate, ipoteche, interessi passivi);
- Elenco di tutti i beni del consumatore (conto corrente, deposito titoli, quote, partecipazioni, crediti, mobili registrati, immobili, cassette di sicurezza);

Piano del consumatore

Assistenza nella predisposizione della proposta

- elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;
- dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
- attestazione sulla fattibilità del piano;
- elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia;
- Indicazione della composizione del nucleo familiare;
- Certificato dello stato di famiglia (autocertificabile);
- dichiarazione di eventuali redditi percepiti.

Piano del consumatore

Verbale

Redigere un dettagliato verbale delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti dal consumatore istante, con esplicito riferimento alla completezza dei dati e delle informazioni prodotte ed alla assenza di altri elementi di attivo e passivo anche potenziali.

Verificare l'attendibilità dei documenti ricevuti dal consumatore

ADEMPIMENTI PRELIMINARI		Check
Nomina giudiziale	<ul style="list-style-type: none"> • Se l'OCC è un professionista, una STP (entrambi con requisiti art. 28 R.D. 16.03.1942, n. 267) oppure un notaio, la nomina sarà giudiziale e si ritiene opportuno (per analogia con L.F.) accettare la carica entro un termine congruo dalla conoscenza della nomina oppure nel termine che indicherà il G.D. nel proprio provvedimento di nomina. • Non dovrebbe essere necessario il mandato e le norme antiriciclaggio perché di nomina giudiziale. • Tale nomina non pare oggetto di pubblicità. 	<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> • Predisporre istanza al giudice in caso di abbandono della pratica da parte del debitore tra la nomina (da parte del Tribunale) ed il deposito della domanda. 	<input type="checkbox"/>
Nomina da parte del debitore	<ul style="list-style-type: none"> • Se l'OCC è un soggetto iscritto nell'apposito registro la nomina avviene da parte del consumatore/debitore e potrebbe essere opportuno: <ul style="list-style-type: none"> - predisporre apposita lettera d'incarico; 	<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> - per le STP individuare il professionista con requisiti ex art. 28 R.D. 16.03.1942, n. 267 	<input type="checkbox"/>

ADEMPIMENTI PER ACCESSO ALLA PROCEDURA			Check
Verifica sussistenza condizioni di ammissibilità	Requisiti soggettivi del debitore	<ul style="list-style-type: none"> • Imprenditore commerciale non assoggettabile alle procedure concorsuali di cui all'art. 1 R.D. 16.03.1942, n. 267 (Piccoli imprenditori art. 2083, enti non commerciali, lavoratori autonomi, associazioni fra professionisti). 	<input type="checkbox"/>
		<ul style="list-style-type: none"> • Start up innovative ex art. 31 D.L. n. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012. 	<input type="checkbox"/>
		<ul style="list-style-type: none"> • Imprenditori esercenti attività agricola art. 2135. 	<input type="checkbox"/>
	Requisiti oggettivi	<ul style="list-style-type: none"> • Situazione di sovraindebitamento (art. 6). 	<input type="checkbox"/>
		<ul style="list-style-type: none"> • Non aver utilizzato nei precedenti 5 anni (dalla data in cui è stato corrisposto l'ultimo pagamento previsto) una procedura disciplinata dalla L. n. 3/2012, vale a dire piano del consumatore, accordo da sovraindebitamento o liquidazione dei beni. 	<input type="checkbox"/>
		<ul style="list-style-type: none"> • Non aver subito il debitore, per cause a lui imputabili, uno dei seguenti provvedimenti: impugnazione e risoluzione accordo del debitore (art. 14); revoca o cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore (art. 14-bis). 	<input type="checkbox"/>
		<ul style="list-style-type: none"> • La documentazione fornita deve consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale. 	<input type="checkbox"/>
	Verifica atti in frode	Verificare la non effettuazione da parte del debitore di atti in frode ai creditori (seppure di competenza del G.D. ai sensi dell'art. 10, c. 3).	<input type="checkbox"/>
	Fondo spese	Valutare la possibilità di un fondo spese (nonostante non sia richiesto da alcuna disposizione normativa).	<input type="checkbox"/>

Assistenza nella predisposizione della proposta	• Assistere il debitore (la legge dispone “con l’ausilio di”) nella predisposizione della domanda di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano (art. 7, c. 1) e con il contenuto dell’art. 8 e gli allegati di cui all’art. 9, cc. 2 e 3:	<input type="checkbox"/>
	- elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute (garanzie prestate, ipoteche, interessi passivi);	<input type="checkbox"/>
	- elenco di tutti i beni del debitore (es.: conto corrente, deposito titoli, quote, partecipazioni, crediti, mobili, mobili registrati, immobili, cassette di sicurezza);	<input type="checkbox"/>
	- elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;	<input type="checkbox"/>
	- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;	<input type="checkbox"/>
	- attestazione sulla fattibilità del piano;	<input type="checkbox"/>
	- elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia;	<input type="checkbox"/>
	- indicazione della composizione del nucleo familiare;	<input type="checkbox"/>
	- certificato dello stato di famiglia (autocertificabile ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000);	<input type="checkbox"/>
	- scritture contabili degli ultimi 3 esercizi, se il debitore esercita attività d’impresa;	<input type="checkbox"/>
	- dichiarazione che attesta la conformità delle scritture contabili all’originale;	<input type="checkbox"/>
	- dichiarazione di eventuali redditi percepiti.	<input type="checkbox"/>
	• Redigere dettagliato verbale delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti dal debitore istante, con esplicito riferimento alla completezza dei dati ed informazioni prodotte ed all’assenza di altri elementi di attivo e passivo anche potenziali.	<input type="checkbox"/>
• Verificare l’attendibilità dei documenti ricevuti dal debitore.	<input type="checkbox"/>	

